



**GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)**  
**EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO**  
**Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle Province**  
**Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/05/2014**

Rep. N. *1034 del* 30 DIC. 2014

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

In Olbia, addì trenta del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici, presso la sede dell'Ente in Via Nanni, n. 41,

T R A

il Dott. Giorgio SANNA, nato a Abbasanta (OR) il 26.10.1961, per la sua qualità di Dirigente del Settore 3 dell'Amministrazione Provinciale di Olbia/Tempio, con sede in Olbia, via Nanni n.41, ove domicilia per ragioni d'ufficio, abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto dell'Amministrazione Provinciale di Olbia/Tempio, che rappresenta ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

E

La Dott.ssa **SCUDU Lucia Natalina** nata a Villagrande Strisaili (OG) il 25.12.1968 e residente a Villagrande Strisaili Via Tuveri 46 - C.F. SCDLNT68T65L953P, di seguito per brevità denominata "collaboratrice".

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento dell'Ente "Disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale/professionale" approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.74 del 17 luglio 2009;
- la propria determinazione n. 364 del 09.12.2014 "Avvio procedura comparativa per il conferimento di n. 5 (cinque) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il funzionamento degli Sportelli polifunzionali e l'Osservatorio per l'immigrazione in attuazione del Piano di intervento per l'Immigrazione, annualità 2013";
- la propria determinazione n. 374 del 12.12.2014 " Rettifica determinazione n. 364/2014";
- la propria determinazione n. 390 del 23.12.2014 "Procedura comparativa per il conferimento di n. 5 (cinque) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il funzionamento degli Sportelli polifunzionali e l'Osservatorio per l'immigrazione in attuazione del Piano di intervento per l'Immigrazione, annualità 2013. Approvazione atti e schema di incarico".

DATO ATTO della necessità di regolare l'instaurazione del rapporto di lavoro di natura coordinata e continuativa per il conferimento dell'incarico collaboratore per le attività relative al

 

funzionamento degli Sportelli polifunzionali per l'immigrazione, in attuazione del Piano di intervento per l'Immigrazione, a mezzo di accordo tra le parti.

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra individuate e costituite

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



### Art. 1 - (Oggetto del contratto)

L'Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio conferisce alla dott.ssa **SCUDU Lucia Natalina** che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di **Tutor coordinatore** per le attività relative al funzionamento dell'Osservatorio per l'immigrazione, in attuazione del Piano di intervento per l'Immigrazione, anno 2013:

**Tutor coordinatori**, esperti in materie giuridiche legate all'immigrazione e al lavoro:

- a. gestione Osservatorio Provinciale per l'Immigrazione: attività di raccolta, elaborazione dati, formulazione/somministrazione di questionari, organizzazione di attività di studio e organizzazione o partecipazione a momenti di approfondimento con esperti del settore;
- b. coordinamento attività di front-office fornendo informazioni, orientamento e supporto agli utenti tra i servizi del territorio;
- c. ogni altra attività prevista dal Piano di intervento per l'Immigrazione, anno 2013.

### Art. 2 - (Durata del contratto e sua risoluzione)

Il presente incarico decorre dalla data del 30.12.2014 e termina il 30.07.2015 per la durata di mesi 7 (sette), ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Alla scadenza naturale fissata al punto che precede, il contratto s'intenderà automaticamente risolto senza bisogno di comunicazione alcuna.

Resta salva la facoltà di revoca dell'incarico, antecedentemente alla scadenza di cui al capoverso che precede, in presenza di situazioni motivate che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, anche in relazione al venir meno del rapporto fiduciario.

La revoca è comunicata per iscritto alla collaboratrice e decorre dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Non spetta in tal caso alla collaboratrice alcun indennizzo.

Resta facoltà dell'Ente esercitare unilateralmente il recesso anticipato ex articolo 2119, comma 1, del codice civile, in caso di superamento del tetto di spesa di personale programmato ex articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 ovvero imposto dai vincoli posti dal quadro normativo vigente nel tempo in materia di spesa di personale e di patto di stabilità, da intendersi quale giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

È in facoltà di entrambe le parti di risolvere il rapporto antecedentemente alla scadenza, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicare per iscritto, anche a mezzo raccomandata a.r.

In nessun caso il rapporto di collaborazione può trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'articolo 2 del Codice di comportamento della Provincia di Olbia Tempio, adottato con deliberazione commissariale n. 7/2014, la collaboratrice s'impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

*MS* *Per*

### **Art. 3 - (Modalità delle prestazioni)**

La collaborazione oggetto del presente contratto viene resa dalla collaboratrice senza vincolo di subordinazione e con l'autonomia connessa allo specifico oggetto dell'incarico, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente individuato nel ~~CA~~ Dirigente del Settore 1, dott.ssa Maria Paola Luciano; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dal committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

Le prestazioni professionali prevedono un'articolazione della collaborazione conforme agli obiettivi progettuali previsti nel Piano di intervento per l'Immigrazione anno 2013 il cui contenuto la collaboratrice dichiara di conoscere integralmente e che pur non allegato al presente atto ne costituisce parte sostanziale.

Il committente s'impegna a mettere a disposizione della collaboratrice la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico secondo le indicazioni di cui alla nota prot. n. 29429 del 12.12.2014.

La collaboratrice potrà assentarsi per proprie necessità personali, in qualsiasi giorno, sempre dandone congruo preavviso al Committente, purché sia garantito il conseguimento degli obiettivi oggetto della collaborazione.

### **Art. 4 - (Corrispettivo economico)**

La collaboratrice, percepirà un compenso lordo mensile, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore, di € 2.070,00, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione mediante visto sull'apposito report dell'attività svolta nel mese di riferimento, che la medesima si obbliga a produrre all'Amministrazione entro un termine congruo per consentire la predetta liquidazione. All'atto dell'erogazione del compenso l'Ente provvederà ad applicare le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative di Legge. L'eventuale obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS è a carico della collaboratrice che ne darà idonea comunicazione all'Ente. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Ente che dovrà dare idonea comunicazione alla collaboratrice. Quest'ultima è tenuta, altresì, a presentare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti.

### **ART. 5 - (Incompatibilità)**

La collaboratrice s'impegna a comunicare eventuali future cause di incompatibilità o conflitto di interessi derivanti da nuovi rapporti con Enti e/o Istituzioni e/o soggetti privati, pena l'immediata risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

### **Art. 6 - (Maternità, malattia e infortunio)**

La maternità, la malattia e l'infortunio della collaboratrice non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte del committente. La sospensione del rapporto nelle cause indicate al primo periodo non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue comunque alla scadenza, salvo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.07.2007 art. 4.

### **Art. 7 - (Tutela in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro)**

Nei confronti della collaboratrice saranno adottate tutte le misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008.

### **Art. 8 - (Responsabilità)**



La collaboratrice svolgerà l'incarico concordato sotto la propria responsabilità e per questo s'impegna a risarcire ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi per fatto alla stessa imputabile.

La collaboratrice, venendo a conoscenza di informazioni di natura riservata di pertinenza dell'Amministrazione committente, s'impegna a non divulgarle sia nel corso che alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 9 - (Tutela dei dati personali)**

La collaboratrice dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (T.U. in materia di privacy), unitamente a copia degli articoli da 7 a 10 del D. Lgs. medesimo ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

#### **Art. 10 - (Clausola di rinvio)**

Resta inteso che per tutto quanto non specificato nel presente contratto dovrà farsi riferimento alle disposizioni di legge relative al contratto di lavoro autonomo.

#### **Art. 11 - (Foro competente)**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Tempio Pausania.

#### **Art. 12 - (Bollo e registrazione)**

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, alle spese di bollo e di registrazione del presente atto in caso d'uso sono a carico della collaboratrice.

Il presente atto, occupa quattro facciate, compresa la presente sin qui. Viene letto e confermato dalle parti contraenti e dalle stesse ritenuto conforme alla loro volontà e come appresso sottoscritto

Letto, confermato e sottoscritto,

Olbia, li 30 dicembre 2014



**IL DIRIGENTE**

*[Handwritten signature of the Director]*

**LA COLLABORATRICE**

*[Handwritten signature of the collaborator]*

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del c.c. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dall'articolo 2, 5, 6, 8 e 11.

**IL DIRIGENTE**

*[Handwritten signature of the Director]*

**LA COLLABORATRICE**

*[Handwritten signature of the collaborator]*